



Schweizerische Asylrekurskommission  
Commission suisse de recours en matière d'asile  
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo  
Cumissiun svizra da recurs concernent l'asil

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Zollikofen, 28 marzo 2006

## **La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo si è pronunciata su due questioni giuridiche di principio.**

**La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) si è pronunciata su due questioni giuridiche di principio. Ha ritenuto, da un lato, che occorre autorizzare l'entrata in Svizzera ai familiari residenti all'estero di rifugiati ammessi provvisoriamente anche qualora i membri della famiglia non siano stati separati dalla fuga. Dall'altro lato, ha stabilito che il diritto vigente non prevede un termine d'attesa per il ricongiungimento familiare con rifugiati ammessi provvisoriamente.**

Secondo la legge sull'asilo, i familiari di rifugiati hanno diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma la loro entrata in Svizzera è autorizzata soltanto se detti familiari sono stati separati in seguito alla fuga. In caso contrario, è applicabile la procedura in materia di polizia degli stranieri. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale procedura è tuttavia aperta unicamente a coloro cui è stato concesso asilo. I rifugiati ammessi provvisoriamente non avrebbero pertanto alcuna possibilità legale d'ottenere il ricongiungimento familiare nel caso in cui la separazione non è avvenuta in seguito alla fuga dal Paese di provenienza. Ciò equivarrebbe a negare a queste persone il diritto costituzionale alla vita familiare. La decisione di principio pronunciata dalla CRA il 7 marzo 2006 stabilisce perciò che occorre autorizzare l'entrata in Svizzera ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente anche se i membri della famiglia non sono stati separati dalla fuga.

Secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione e al diritto internazionale pubblico di una disposizione poco chiara di un'ordinanza, la CRA considera inoltre che non si può dedurre dal vigente diritto l'esistenza di un termine d'attesa per il ricongiungimento familiare di rifugiati ammessi provvisoriamente.

Per ulteriori informazioni:

Magnus Hoffmann, responsabile dell'informazione della CRA  
Tel.: 031 323 55 72; fax: 031 323 72 20  
E-Mail: [magnus.hoffmann@ark.admin.ch](mailto:magnus.hoffmann@ark.admin.ch)